

STATUTO

dell'Associazione "**ANTICA CARTIERA DI DUEVILLE** con sede in DUEVILLE (VI)

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita, nel rispetto del Codice civile e delle relative disposizioni di attuazione, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., nonché della normativa in materia di "Enti del Terzo Settore", l'Associazione denominata "**ANTICA CARTIERA DI DUEVILLE**", Ente Associativo non lucrativo, che persegue finalità di utilità sociale.

Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e a struttura democratica.

La denominazione sociale, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Enti del Terzo Settore" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), sarà integrata in via automatica con l'inserimento dell'acronimo "ETS" e diventerà pertanto "**ANTICA CARTIERA DI DUEVILLE ETS**".

Di tale indicazione, dovrà farsi uso nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

L'ASSOCIAZIONE "**ANTICA CARTIERA DI DUEVILLE ETS**", nel prosieguo identificata per brevità con l'espressione "**ASSOCIAZIONE**", si ispira ai principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli Associati e di elettività delle cariche sociali.

L'ASSOCIAZIONE ha sede legale nel Comune di DUEVILLE (VI), in Via Cartiera n. 120 – Località Vivaro.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune compete al Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, ma i soli obblighi di deposito al RUNTS dell'intervenuta modifica e di comunicazione agli altri Enti e Uffici territorialmente competenti. Diversamente, è richiesta delibera di Assemblea Straordinaria, decisione quest'ultima che dovrà essere adottata con le modalità, i termini e le maggioranze, previste per la modifica del presente Statuto.

ART.2- STATUTO

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, del Codice civile e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea può eventualmente deliberare l'approvazione di uno o più regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 - DURATA

L'Associazione avrà durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemila cinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

ART. 4 – EFFICACIA DELLO STATUTO

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati all'Associazione e costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione medesima.

ART. 5 – INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto deve essere valutato, interpretato e applicato, in conformità alle regole dei contratti ed in particolare ai criteri, di cui all'articolo 12 delle Preleggi al Codice civile.

ART. 6 – FINALITA'

L'Associazione esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

In particolare, l'Associazione opera per il perseguimento di finalità culturali, volte a tenere vivo l'interesse della popolazione locale, per il recupero e la valorizzazione della Cartiera di Dueville (secoli XVI – XX), ivi incluse tutte quelle attività strumentali e funzionali alla promozione del complesso archeologico industriale.

L'Associazione si propone di allestire, mediante il recupero di macchinari, attrezzature e strumentazioni esistenti e degli spazi in cui tali beni si trovano, una struttura museale permanente e di inserire il Museo / Centro Culturale della Cartiera nel sistema museale diffuso del territorio vicentino.

Si pone altresì l'obiettivo di contribuire, con le competenze professionali e culturali, sia degli Associati, che di soggetti terzi, allo studio e alla soluzione delle problematiche connesse al recupero architettonico delle strutture, nonché a quello tecnologico di macchinari, attrezzature e impianti esistenti.

Potrà svolgere soltanto le attività indicate nel successivo articolo 7.

Si ispira ai principi generali della solidarietà e della sussidiarietà, assicurando una proficua collaborazione con la componente pubblica, con l'associazionismo privato e il mondo della cooperazione.

ART. 7 - ATTIVITÀ' DI INTERESSE GENERALE, ATTIVITA' DIVERSE E RACCOLTA FONDI

L'Associazione intende svolgere in modo prevalente le seguenti attività, negli ambiti della valorizzazione del patrimonio culturale, di cui al D.lgs. 22.01.2004 n. 42, nonché della organizzazione e gestione di attività culturali, così come previsto dall'articolo 5 – 1° comma lettere f), i) del D.lgs. 117/2017:

- a) promuovere studi e ricerche sulla cartiera di Dueville e sul suo contesto territoriale, sul settore cartario e sulle tecniche di fabbricazione della carta, sulle diverse tipologie del prodotto e suoi molteplici impieghi;
- b) studiare d'intesa con il mondo dell'imprenditoria e con istituzioni pubbliche e private, modalità di sostegno e finanziamento per il recupero materiale dell'immobile e di quanto in esso contenuto;
- c) promuovere iniziative tese a valorizzare l'edificio e l'arte della carta attraverso mostre, convegni, seminari e giornate di studi, manifestazioni artistiche, pubblicazioni, ecc., in particolare far rivivere la cartiera come luogo d'incontro, punto di riferimento del mondo artistico, soprattutto per quanto ha attinenza con le possibilità tecniche ed espressive della carta;
- d) riprendere la produzione di carte artistiche, carte filigranate, oggetti in carta, ecc., abbinata ad altre attività connesse (stampa, legatoria, ecc.);
- e) programmare ed organizzare mostre, serate culturali in accordo con enti comunali- proloco – scuole – altre associazioni;
- f) allacciare contatti permanenti con enti pubblici, con l'università e centri di ricerca, con associazioni e soggetti privati, nonché con organismi similari esistenti in Italia e all'estero.

L'Associazione può svolgere, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. La loro individuazione compete al Consiglio Direttivo, che provvede a documentare il carattere secondario e/o strumentale, a seconda dei casi, nella Relazione di

Missione, ovvero con annotazione in calce al Rendiconto per cassa, ovvero nella Nota Integrativa del Rendiconto Annuale.

Sempre nel perseguimento delle proprie finalità, come esplicitate al precedente articolo 6, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'articolo 7 del D.lgs. 117/2017.

L'Associazione può compiere gli atti e le operazioni ritenute idonee a soddisfare gli scopi sociali e a realizzare le attività come indicate nel presente statuto e può addivenire, nell'esercizio delle proprie attività, a rapporti convenzionati con Enti Pubblici ed Enti privati profit e non profit.

È espressamente fatto divieto per l'Associazione svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo.

Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà, tra l'altro, acquistare, cedere e/o gestire e/o o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili, fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

ART. 8 – SOCI (AMMISSIONE)

Sono Soci (Associati) le persone fisiche, che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano a contribuire a realizzare le attività di interesse generale, come puntualmente definite dal precedente articolo 7 e che verseranno all'atto di ammissione la quota di iscrizione all'Associazione, oggetto di delibera assembleare.

Per gli aspiranti associati minori di età, la domanda di adesione deve essere presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Sono altresì Soci Enti Non Profit, incluse Società Cooperative e Enti Pubblici, attraverso i loro legali rappresentanti, le cui domande di ammissione siano accettate dal Consiglio Direttivo e che provvederanno al versamento, sempre all'atto dell'ammissione, della quota di iscrizione all'Associazione, deliberata dall'Assemblea dell'Associazione medesima.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, previa apposita domanda da parte dell'interessato, secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale, come in precedenza identificate.

La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel Libro degli Associati.

Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro due mesi dal loro ricevimento.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro il termine di 60 giorni, esplicitando la motivazione del diniego.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni dalla comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad Associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

L'Associazione può avvalersi dell'apporto dei propri soci, che non assumano la qualifica di volontario ai sensi del successivo articolo 10, anche per attività professionali retribuite ma non quale compenso per le attività svolte per le cariche sociali eventualmente ricoperte.

ART. 9 - REQUISITI DEL SOCIO

Possono essere soci dell'Associazione i cittadini italiani o stranieri, maggiorenni, ovvero minori di età, residenti in Italia senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che accettano di condividere le finalità dell'Associazione e di rispettarne i principi statutari.

Nel caso in cui il richiedente abbia subito condanne penali definitive, il Consiglio Direttivo, a suo insindacabile giudizio, potrà respingere la richiesta di ammissione.

Possono essere, altresì, soci dell'Associazione Enti Pubblici ed Enti non profit, in regola questi ultimi con le normative civilistiche e fiscali di riferimento del settore non profit, che accettano di condividere le finalità dell'Associazione e di rispettarne i principi statutari.

L'Associazione prevede una disciplina 'uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ART. 10 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI (ASSOCIATI)

Tutti gli Associati hanno pari diritti e doveri.

Ciascun associato ha diritto di:

- partecipare e votare all'Assemblea degli Associati;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletto negli stessi; gli associati minori di età esercitano l'elettorato attivo per il tramite di coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale;
- essere informato sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee;
- esaminare i Libri Sociali (Associativi), secondo le regole statutariamente stabilite nell'articolo appositamente dedicato;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del Terzo Settore.

Ciascun associato ha inoltre il dovere di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti attuativi dello stesso;
- versare, ove prevista, la quota associativa, secondo l'importo, i termini e le ulteriori modalità, annualmente stabiliti dall'organo amministrativo.

ART. 11 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO (ASSOCIATO)

La qualifica di associato si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o scioglimento dell'ente.

L'associato può recedere dall'Associazione, mediante comunicazione scritta, da inoltrare al Consiglio Direttivo.

L'Associato può essere escluso dall'Associazione per giusta causa e, in particolare, qualora commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge, dal presente statuto, dalle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Viene, inoltre, escluso dall'Associazione il socio che non risulta in regola con il versamento della quota d'iscrizione e dei contributi associativi.

Infine, può essere escluso il socio che, per un periodo di dodici mesi consecutivi, non partecipi in alcun modo alla vita dell'Associazione né contribuendo allo svolgimento delle attività della stessa, né interessandosi in alcun modo alle attività dell'Associazione, né partecipando, salvo giustificato motivo, all'Assemblea annuale di approvazione del Bilancio Consuntivo.

L'esclusione, acquisito il parere dell'Organo di Controllo, ove obbligatorio o comunque nominato, è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La delibera di esclusione, che dovrà contenere la motivazione dell'esclusione medesima, dovrà formare oggetto di apposita notifica all'interessato.

Contro la delibera di esclusione del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all'Autorità Giudiziaria, entro il termine di sei mesi dalla notifica del provvedimento di esclusione.

ART. 12 - ORGANI

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Comitato tecnico scientifico;
- e) l'Organo di controllo
- f) l'Organo di Revisione

Tutte le cariche sociali, con la sola eccezione di quelle di cui alle lettere e) ed f), sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Ferma restando la gratuità delle cariche sociali, di cui alle lettere a), b), c) e d), è vietata la corresponsione a sindaci e revisori di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze.

Le adunanze e le riunioni degli organi sociali collegiali possono tenersi anche con strumenti di comunicazione a distanza (video e/o audio conferenza), a condizione che:

- sia consentito al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificati tutti questi requisiti, le adunanze e le riunioni si considerano tenute nel luogo in cui si trova chi le presiede,

ART. 13 - L'ASSEMBLEA

È costituita dagli Associati iscritti da almeno TRE mesi nel Libro degli Associati e in regola con il versamento della quota associativa, ove prevista.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di TRE associati.

Gli associati minori di età esercitano il diritto di voto, per il tramite di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza dal Vicepresidente.

I soci sono convocati in Assemblea mediante raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ritorno o anche con altri mezzi (posta elettronica, fax ecc.) sempre che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento. La convocazione contenente il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dell'Assemblea va trasmessa almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea Ordinaria:

- detta gli indirizzi per lo svolgimento di tutte le attività dell'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- approva e/o modifica eventuali regolamenti e modelli organizzativi;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- fissa, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota di iscrizione e i contributi associativi;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza o comunque su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

Essa si riunisce almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla fine dell'esercizio per l'approvazione del bilancio consuntivo. Si riunisce inoltre su decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata e firmata da parte di almeno un terzo degli Associati.

L'Assemblea Ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli aventi diritto e delibera a maggioranza dei voti espressi.

In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei voti espressi.

L'Assemblea Straordinaria:

- delibera la modifica dello Statuto;
- delibera la trasformazione, ovvero la fusione dell'Associazione;
- delibera lo scioglimento dell'Associazione medesima.

È costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di metà più uno dei soci e delibera con la maggioranza di due terzi dei voti espressi.

Per lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, nonché per la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli aventi diritto.

ART. 14 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, costituito esclusivamente da soci, persone fisiche, è composto da un minimo di 5 a un massimo di 15 membri.

Dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno:

- il Presidente
- il Vicepresidente

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare uno o più membri, purché meno della metà, del Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvederà alla sostituzione dei consiglieri dimissionari, mediante cooptazione con i Soci, che, in occasione dell'ultima assemblea elettiva, abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati.

Nel caso venissero meno oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio convocherà l'Assemblea per provvedere a nuove elezioni, proseguendo in ogni caso il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione inerenti alla gestione dell'Associazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea; le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- nominare, fra i propri membri, il Presidente e il Vicepresidente;
- nominare all'occorrenza i componenti del Comitato Tecnico Scientifico, del quale potranno fare parte, sia Associati, che soggetti terzi;
- convocare L'Assemblea predisponendo gli atti da sottoporre alla stessa;
- dare esecuzione alle delibere assembleari;
- provvedere alla stesura del bilancio annuale consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e, ove obbligatorio, anche di quello Sociale;
- determinare le quote di iscrizione ed i contributi associativi e i termini del loro versamento da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- cooptare nuovi componenti in caso di dimissione di uno o più membri;
- accettare le richieste di ingresso dei nuovi soci e decidere su eventuali esclusioni;
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, secondo le direttive dell'Assemblea e assumendo tutte le iniziative del caso;
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
- dare parere su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi membro del Consiglio Direttivo;
- redigere l'eventuale regolamento interno;
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza e irrogare le sanzioni disciplinari.

Inoltre, il Consiglio Direttivo è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore), qualora operativo, previsti dalla normativa vigente.

Potranno partecipare alle riunioni, su invito del Presidente, e senza diritto di voto, altri soggetti, il cui contributo sia di volta in volta utile alla trattazione di singoli oggetti, posti all'ordine del giorno.

Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), nei termini e alle condizioni, definite al precedente articolo 12.

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di fronte ai terzi e in giudizio.

Presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo coordinandone i lavori e le attività, sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

Resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

In caso di impedimento od assenza del Presidente le sue funzioni verranno svolte dal Vicepresidente.

ART. 15 - IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Il Comitato Tecnico Scientifico è garante della qualità di studi e ricerche nei confronti della Comunità scientifica nazionale ed internazionale. Il Comitato è nominato dal Consiglio Direttivo, che ne determina anche il numero dei componenti e ne indica il Coordinatore. Ne fa parte di diritto il Presidente dell'Associazione. I componenti durano in carica 3 anni e sono riconfermabili. Vengono scelti tra studiosi ed esperti che per la loro attività o per le loro funzioni risultino rispondenti alle finalità dell'Associazione.

Il Comitato Tecnico Scientifico può avvalersi della collaborazione di studiosi italiani e stranieri che intrattengono rapporti permanenti con l'Associazione sia a titolo personale, sia quali rappresentanti di organismi simili operanti in Italia e all'estero.

Il Comitato Tecnico Scientifico fornisce indicazioni e pareri al Consiglio Direttivo sulle linee scientifiche di progetti e programmi, inerenti alle finalità previste dall'Associazione ma non ha poteri di amministrazione.

ART. 16 -ORGANO DI CONTROLLO

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 17 ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

ART. 18 - LIBRI SOCIALI

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e degli altri organi sociali.

Il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente.

ART. 19 – ENTRATE (RISORSE ECONOMICHE)

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- le quote di iscrizione stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- i contributi annui ordinari stabiliti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
- i contributi straordinari stabiliti posta del Consiglio Direttivo;
- i contributi e i finanziamenti provenienti da Enti Pubblici o da privati cittadini o da imprese;
- le donazioni e i lasciti;
- i corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- i proventi derivanti da apposite convenzioni;
- le quote del 5 per mille;
- ogni altra entrata ammessa dal D.lgs. 117/2017.

ART. 20 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote e i contributi associativi dei Soci;
- i beni mobili e immobili acquisiti o comunque pervenuti a qualsiasi titolo all'Associazione;
- le donazioni, i lasciti testamentari di denaro, come di valori, di beni mobili e immobili;
- i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario.

Il patrimonio si potrà incrementare con gli eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio e gli avanzi netti di gestione.

Il patrimonio ed i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare l'esercizio dell'attività sociale, comunque in conformità con quanto previsto dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge.

È fatto divieto per l'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti del terzo settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 21 – BENI

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione e sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22 - BILANCIO

Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'Associazione.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso e il bilancio sociale, qualora previsto, devono essere affissi presso la sede sociale e trasmessi a tutti i soci aventi diritto di voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.

ART. 23 - BILANCIO SOCIALE

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 l'Associazione redige il bilancio sociale e attua tutti gli adempimenti necessari.

ART. 24 – RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

Ai sensi dell'articolo 55 del D.lgs. 117/2017 e dell'articolo 11 della Legge 241/1990, l'Associazione può attivarsi per proporre alla Pubblica Amministrazione forme di partecipazione e coinvolgimento negli istituti della co-programmazione e co-progettazione da definirsi in appositi accordi fra le parti.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 25 – PERSONALE RETRIBUITO

L'associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dagli articoli 8 e 16 del D. Lgs. 117/2017. Del rispetto di tale parametro, l'organo di amministrazione dovrà darne conto nel Bilancio sociale o, in mancanza, nella Relazione di Missione.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'Associazione.

ART. 26 – RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'Associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte, rispondono, personalmente e solidalmente, le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

ART. 27 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria nel caso di manifesta, persistente impossibilità di conseguire gli obiettivi istituzionali, o comunque per volontà espressa dall'Assemblea stessa.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs 117/17, il patrimonio dell'Associazione dovrà essere devoluto, ad altri enti non lucrativi del terzo settore, previo parere dell'organo di controllo, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ART. 29 -DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 30 NORMA TRANSITORIA

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.